Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 95 del 14 aprile 1969

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 14 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Modificazioni alla concessione speciale C e al regolamento trasporti militari "persone".

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1968.

Modificazioni alla concessione speciale C e al regolamento trasporti militari « persone ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934, convertito nella legge n. 911 del 4 aprile 1935, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 28 luglio 1967, concernente le norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 5795 del 24 giugno 1959, relativo all'approvazione del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 480 del 26 luglio 1961, relativo all'istituzione di nuovi documenti per i viaggi in base alla concessione speciale « C » e al « Regolamento trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto interministeriale n. 4516 dell'8 giugno 1962, relativo all'approvazione delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la relazione C.412/C.S.-R.T.M./108 del 18 novembre 1968 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 31 del 3 dicembre 1968;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », di cui al decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 4516, e al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », di cui al decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, sono apportate le modificazioni risultanti, rispettivamente, dall'allegato n. 1 e dall'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 2.

Per il periodo necessario alla sostituzione dei documenti concessionali modificati in relazione alle disposizioni del presente decreto, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di consentire l'uso dei documenti in atto previsti ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di viaggio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 47

ALLEGATO n. 1 al decreto ministeriale n. 17412 del 1968

Modificazioni alla « Concessione speciale C » - « Impiegati dello Stato » di cui alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato ».

1) Il comma I) del punto 2 — *Limiti* — è annullato e sostituito dal seguente:

I) coloro che, in base alle disposizioni in vigore, siano in possesso dei seguenti tre requisiti:

rivestano la qualità di impiegati, agenti od operai statali di ruolo (in prova o stabili) o non di ruolo (straordinari, avventizi e simili);

prestino servizio esclusivamente per lo Stato;

siano retribuiti con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio dello Stato.

Gli impiegati agenti od operai non di ruolo e relative famiglie possono fruire della concessione per viaggi di interesse privato soltanto dopo 24 mesi di servizio continuativo compiuto all'atto della richiesta della concessione.

Sulle tessere degli insegnanti con incarico annuale o triennale, la validità del titolo al beneficio concessionale per viaggi di interesse privato — cui gli stessi hanno diritto dopo 24 mesi di servizio continuativo come sopra specificato — dovrà essere limitata al periodo di riconferma dell'incarico.

Le interruzioni per servizio militare non sono da considerarsi tali al fine del computo dei 24 mesi.

2) I punti 4 — *Documenti di riduzione, Identificazione personale* — e 5 — *Restituzione dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento* — sono annullati e sostituiti dai seguenti:

4. — *Documenti di riduzione - Identificazione personale.*

Gli interessati sono forniti, a cura delle amministrazioni centrali dello Stato o delle amministrazioni indicate al punto 1, direttamente od a mezzo dei rispettivi uffici periferici secondo le norme dalle amministrazioni stesse emanate d'intesa con l'Azienda delle ferrovie dello Stato, dei documenti appresso specificati, conformi ai modelli stabiliti:

a) dipendenti statali in attività di servizio o in quiescenza, e rispettive persone di famiglia, aventi titolo al rilascio della tessera di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 27 luglio 1967 (1): tessera mod. AT (mod. n. 9) per il dipendente e mod. BT (modello n. 9-*bis*) per i familiari recanti la stampiglia « *Valida per la riduzione ferroviaria* ». Tale stampiglia è apposta — a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio statale di appartenenza del dipendente — nell'ultima facciata della detta tessera quando ricorrano, per ciascuna persona cui la tessera stessa è rilasciata, le condizioni previste dall'art. 4 delle disposizioni generali e dalla presente concessione. La detta stampiglia deve essere seguita dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro tondo dell'ufficio.

---

(1) In base a detto decreto del Presidente della Repubblica, le persone di famiglia che hanno titolo al rilascio della tessera di riconoscimento sono le seguenti:

coniuge;

figli minori fino agli anni 21;

figli maggiori degli anni 21, inabili a proficuo lavoro, a carico del dipendente.

Qualora il dipendente che lascia il servizio abbia titolo a fruire della concessione quale pensionato, gli uffici competenti sono tenuti ad annotare sulla tessera del dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari, lo stato di pensionato del titolare, rilasciando agli interessati i documenti concessionali, secondo le presenti norme.

Sulle tessere delle persone di famiglia del personale in quiescenza, alla stampiglia di cui sopra deve essere aggiunto il numero della tessera del titolare della pensione;

b) personale non statale in attività di servizio, avente titolo ai benefici della presente concessione: tessera mod. C (mod. n. 10);

c) componenti il nucleo familiare del personale in attività di servizio (escluse le nutrici e le persone di servizio) aventi titolo alla presente concessione — secondo le norme dell'art. 4 delle disposizioni generali — ma non al rilascio della tessera di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 27 luglio 1967: tessera mod. C-*bis* (mod. n. 11);

d) dipendenti dello Stato e loro famiglie, per i viaggi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del punto 2), qualora non siano provvisti della tessera di cui alla lettera *a*) del presente punto, tessera mod. T (mod. n. 12). Detta tessera è rilasciata inoltre:

ai familiari del dipendente a riposo non aventi titolo al rilascio della tessera mod. BT (mod. 9-*bis*) per viaggi effettuati isolatamente; in tal caso sul documento anzidetto (modello n. 12) deve essere riportato, a cura dell'ufficio emittente, il numero della tessera del titolare della concessione;

alle nutrici ed alle persone di servizio;

e) familiari dei dipendenti dello Stato in attività di servizio e in quiescenza, per i viaggi in gruppo: tessera « Viaggi per comitive familiari » (mod. n. 13);

f) pensionati dello Stato e loro famiglie non aventi titolo al rilascio delle tessere mod. AT (mod. 9) e mod. BT (mod. 9-*bis*), di cui alla lettera *a*): tessera mod. P (modello n. 13-*bis*).

La stampa di detti documenti è riservata al Poligrafico dello Stato.

Nel caso di cui al decimo alinea dell'art. 4 delle disposizioni generali (separazione consensuale o legale per colpa del marito) la moglie del dipendente statale è munita della tessera personale mod. C-*bis* o mod. T a seconda che detto dipendente sia in attività di servizio od a riposo, mentre i figli, sempreché si trovino nelle condizioni previste, conservano la tessera mod. BT. La ripartizione degli otto scontrini annuali stabiliti per il personale a riposo, dovrà essere fatta in proporzione al numero dei figli conviventi con ciascuno dei coniugi ed aventi titolo alla concessione.

Se questi ultimi mancano, si dovranno assegnare 4 scontrini a ciascuno dei coniugi separati. In tali casi se il titolare della concessione si rifiuta di firmare i documenti concessionali dei familiari, ove sia prescritto, detti documenti dovranno essere firmati, in sua vece, dal capo ufficio emittente.

Lo stato di famiglia, figurante sulla tessera per viaggi per comitive familiari, deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità che rilascia la tessera. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di convivenza, di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato all'ufficio da cui dipende per le necessarie variazioni, da apportare alla tessera anzidetta.

5. — *Acquisto biglietti.*

A. — *Personale in attività di servizio e suoi familiari.*

La semplice presentazione delle tessere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente punto 4 dà diritto ad acquistare biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta n. 51.

I possessori delle tessere mod. T di cui alla lettera *d*) debbono invece presentare, per l'acquisto del biglietto a riduzione di corsa semplice, anche una richiesta di viaggio mod. *A* (mod. 12-*bis*) firmata e bollata dalla competente autorità.

La presentazione della tessera per viaggi per comitive familiari di cui alla lettera *e*) dà diritto all'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 6 qualora viaggino contemporaneamente almeno tre membri della stessa famiglia (escluso il titolare della concessione). La tessera deve essere esibita unitamente ai documenti concessionali di ciascun componente.

Le tessere di cui innanzi devono essere esibite ad ogni richiesta del personale ferroviario.

B. — *Personale in quiescenza e suoi familiari.*

Per l'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa n. 51 deve essere presentato uno scontrino di viaggio, facente parte del fascicolo di 8 scontrini (mod. n. 13-*bis*), numerati progressivamente da 1 a 8, su ciascuno dei quali è indicato, con timbro a perforazione o ad inchiostro ad umido, l'anno solare di validità e, con timbro numeratore metallico, il numero della tessera del titolare.

Ciascuno degli scontrini dà diritto ad acquistare un biglietto individuale di corsa semplice. Gli scontrini debbono essere compilati nella matrice ed in ogni loro parte a cura degli interessati e firmati dal beneficiario della concessione. Gli scontrini debbono essere presentati insieme al fascicolo dal quale sono staccati, esibendo, altresì, la tessera di riconoscimento prevista dalla presente concessione.

Nel caso di viaggi isolati di familiari è consentita la presentazione del solo scontrino, fermo restando l'obbligo della esibizione della tessera personale di riconoscimento (modello n. 9-*bis*) completata, come indicato alla lettera *a*) del precedente punto 4, della stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria » e del numero distintivo della tessera del titolare, numero che dovrà essere trascritto sul biglietto.

Qualora trattasi di viaggi isolati di familiari dei pensionati di cui alla lettera *f*) del precedente punto 4, gli interessati, oltre alla tessera mod. T (mod. 12) hanno l'obbligo di esibire anche un documento personale di riconoscimento.

Per i viaggi in gruppo a tariffa n. 6 debbono essere staccati tanti scontrini di uno stesso fascicolo quante sono le persone viaggianti.

Le richieste dei fascicoli di scontrini da parte dei pensionati devono essere avanzate all'amministrazione da cui essi dipendevano in attività di servizio.

I fascicoli non sono sostituibili per qualsiasi motivo.

6. — *Validità dei documenti di riduzione.*

Le tessere hanno la validità di cinque anni e possono essere convalidate una sola volta per un uguale periodo di tempo. La validità complessiva non può superare dieci anni dalla data di emissione.

Nel caso che i documenti stessi fossero emessi o convalidati a favore di persone aventi titolo alla concessione per un periodo inferiore ai cinque anni:

sulle tessere mod. 9 e mod. 9-*bis*, la stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria » (4ª tacciata) dovrà essere seguita dall'indicazione « fino al . . »;

sulle tessere mod. C (mod. n. 10) e C *bis* (mod. 11) la data di scadenza di validità dovrà essere indicata nello spazio riservato alla convalida.

Le tessere mod. T valgono per il periodo di tempo in esse indicato e comunque non oltre un anno dalla data del loro rilascio.

7. — *Sospensione del titolo alla Concessione - Restituzione dei documenti concessionali.*

Coloro che vengono collocati in aspettativa per motivi privati debbono restituire le tessere personali, sia proprie che della famiglia Tale obbligo non compete nel caso di collocamento in aspettativa per servizio militare o per infermità.

Nei riguardi dei possessori delle tessere di cui alla lettera *a*) del precedente punto 4 gli uffici competenti praticheranno apposita annotazione di non validità per il periodo della detta aspettativa per motivi privati.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio senza diritto a pensione sono tenuti a restituire le tessere personali, sia proprie che della famiglia, all'amministrazione che le ha fornite, cui incombe l'obbligo di ritirarle e di annullarle.

I titolari della concessione sono tenuti a curare il ritiro e la restituzione ai competenti uffici dei documenti di riduzione delle persone di servizio. Tale ritiro dovrà avvenire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

3) I modelli delle tessere e dei documenti concessionali dal n. 9 al n. 13 sono annullati e sostituiti da quelli uniti al presente, contrassegnati con i numeri 9, 9-*bis*, 10, 11, 12, 12-*bis*, 13 e 13-*bis*.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di apportare variazioni ai modelli delle tessere e degli altri documenti concessionali per quanto concerne il colore, le dimensioni nonchè le indicazioni in essi riportate.

MODELLO N. **9**

CONCESSIONE SPECIALE C

Personale statale in attività di servizio o in quiescenza

Tessera Mod. AT

VARIAZIONI

Roma - Ist. Pol. Stato P. V.

Mod. **AT**

REPUBBLICA ITALIANA

Timbro lineare dell'Amministrazione rilasciante

cognome e nome

qualifica

Esterno
(formato cm. 14,5 × 11)
Colore verde

(1)

(fotografia)

(1)

Firma del titolare

Nato a

il

Residenza

Via

Stato civile

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio o di convalida.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura

Capelli

Occhi

Segni particolari

li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Timbro a secco

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al

li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Timbro a secco

Interno
(formato cm. 14,5 × 11)
Colore verde

(1) Angoli riservati per l'applicazione degli anelli « GARANZIA ».

N.B. — Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di tariffa, nella facciata « Variazioni » della tessera, deve figurare la stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria », secondo le norme stabilite dalla Concessione.

MODELLO N. 9-*bis*

CONCESSIONE SPECIALE C

Familiari del personale civile e militare dello Stato in attività di servizio e in quiescenza

Tessera Mod. BT

NOTE

Roma - Ist. Pol. Stato P.V.

Mod. BT

REPUBBLICA ITALIANA

timbro lineare dell'Amministrazione rilasciante

TESSERA N. ...

cognome, nome e qualifica del dipendente

Esterno
(formato cm. 14,5 × 11)
Colore celeste

Interno
(formato cm. 14,5 × 11)
Colore celeste

(1)

(fotografia)
Vale senza fotografia
fino a 10 anni di età

(1)

Nato a ...

il ...

Residenza ...

Via ...

Stato civile ...

La presente tessera vale cinque anni dalla data di rilascio o di convalida.

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura ...

Capelli ...

Occhi ...

Segni particolari ...

il ...

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al ...

il ...

Timbro a secco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(1) Angoli riservati per l'applicazione degli anelli « GARANZIA ».

N.B. — Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di tariffa, sulla facciata « Note », della tessera deve figurare la stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria » secondo le norme stabilite dalla Concessione. Sulle tessere stesse rilasciate ai familiari del pensionato statale, alla detta stampiglia va aggiunto il numero distintivo della tessera del titolare della pensione.

MODELLO N. **10**

CONCESSIONE SPECIALE C

Personale non statale

Tessera Mod. C

Recto (formato cm. 11 × 7,5) Colore giallo camoscio

(1) Ente di appartenenza del dipendente.
(2) Titolo o Sede dell'Ufficio che rilascia la tessera.
(3) Luogo e data del rilascio della tessera.

(4) Angoli riservati per la punzonatura ad occhiello della fotografia.

(4)

(4)

FIRMA DEL TITOLARE ....

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al

....

.................................., *li* ....

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

La presente tessera vale cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un uguale periodo di tempo.

Verso (formato cm. 11 × 7,5) Colore bianco

MODELLO N. **11**

CONCESSIONE SPECIALE C

Familiari del personale civile e militare dello Stato in attività di servizio non aventi titolo al rilascio della tessera mod. 9 *bis* – Familiari del personale non statale

Tessera Mod. C-bis

MOD. C *bis*

CONCESSIONE SPECIALE C

Tessera N.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ist. Poligr. Stato P.V.

Recto (formato cm. 11 × 7,5) Colore giallo camoscio

(1) Ministero o altro Ente di appartenenza del dipendente statale.
(2) Titolo o Sede dell'Ufficio che rilascia la tessera.
(3) Indicazione del rapporto di parentela col titolare della concessione.
(4) Indicazione del cognome e del nome nonchè della qualifica del titolare della concessione.
(5) Luogo e data del rilascio della tessera.

(6)

Vale senza fotografia
fino a 10 anni di età

(6)

FIRMA DEL TITOLARE

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al

....

.............................., *li* ....

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

La presente tessera vale cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un uguale periodo di tempo.

Verso (formato cm. 11 × 7,5) Colore bianco

(6) Angoli riservati per la punzonatura a occhiello della fotografia.

MODELLO N. **12**

CONCESSIONE SPECIALE **C**

Tessera Mod. T

MOD. **T**

MINISTERO ....

VIAGGI DEI DIPENDENTI DELLO STATO E LORO FAMIGLIE

N. .... CONCESSIONE SPECIALE **C**

(1) ....

TESSERA PERSONALE

del ...... *Sig.* ....

nato a ....

abitante ....

(2) ....

....

Valida fino al (3) ....

.... , li .... 19....

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

FIRMA DEL VIAGGIATORE FIRMA DEL TITOLARE

Tessera Titolare n.

(1) Ufficio cui è addetto il dipendente. – (2) Qualifica del dipendente o, se trattasi di persona di famiglia, relazione di parentela o di servizio col dipendente, e nome e qualifica di questo. – (3) Vedi avvertenze riportate a tergo.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Recto (formato cm. 13,5 × 10) Colore camoscio chiaro

N.B. — Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti ecc.

AVVERTENZE

Questa tessera è strettamente personale e può essere rilasciata ai dipendenti civili dello Stato, nonchè ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato; deve essere esibita ad ogni domanda degli agenti ferroviari per giustificare l'acquisto ed il possesso del biglietto di viaggio a prezzo ridotto; non è valida se non bollata e firmata come richiede lo stampato, e sarà ritirata dagli agenti suddetti, con l'applicazione delle penalità regolamentari, se comunque corretta, alterata, falsificata o adoperata da persona diversa da quella cui è intestata.

Il viaggiatore deve, se richiesto, ripetere la sua firma in presenza degli agenti ferroviari in servizio, nonchè esibire la carta di identità o altro documento equipollente con fotografia.

La presente tessera vale per il periodo di tempo indicato o comunque non oltre un anno dalla data del suo rilascio. La validità della tessera non è prorogabile.

Verso (formato cm. *13,5* × *10*) *Colore bianco*

MODELLO N. 12-*bis*

MOD. *A*

Concessione Speciale C

DIPENDENTI DELLO STATO

Ministero ....

(1) ....

R I C H I E S T A N. ....

rilasciata al Sig. (2) ....

VIAGGIO { *dalla stazione di* .... / *alla stazione di* .... } *via* ....

di numero (3) ______________ *person*......

(4) { .... } (5) { .... } (6) { .... }

Dichiaro che i.... titolar.... della presente si trova.... nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta

Bollo d'Ufficio

(7) .... *li* .... *19*......

Il (8) ....

....

A N N O T A Z I O N I

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della stazione

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire della riduzione.
2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti di documento d'identità personale prescritto dalle concessione

(1) Titolo e sede dell'Ufficio che rilascia la richiesta. - (2) Cognome, nome e qualifica del dipendente. - (3) In tutte lettere. - (4) Cognome e nome delle persone che viaggiano, compreso il dipendente, se esso pure deve viaggiare con la presente richiesta. - (5) Relazione di parentela o di servizio col dipendente; età dei figli e dei fratelli. - (6) Classi di viaggio. - (7) Luogo e data del rilascio. - (8) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

N. B. - Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti ecc.

Dimensioni: altezza mm. 250; larghezza mm. 140 — Colore giallo paglierino

MODELLO N. **13**

CONCESSIONE SPECIALE **C**

Familiari del personale civile e militare dello Stato in attività di servizio e in quiescenza

Tessera per viaggi in comitiva

NOTA

Il presente documento vale per l'acquisto di biglietti a tariffa N. 6 per « Comitive familiari » di impiegati civili e militari dello Stato viaggianti in gruppo di almeno **tre persone di famiglia di un unico titolare, anche in classi differenti, ma con il medesimo itinerario.**

Il titolare stesso può entrare a far parte del gruppo ai fini del beneficio della tariffa N. 6; ma resta escluso dal conteggio del numero minimo richiesto.

Le persone di servizio possono essere iscritte sulla presente tessera solamente se risultanti tali dalle certificazioni anagrafiche.

Tessera N.

Viaggi per comitive familiari degli Impiegati dello Stato in attività di servizio e in quiescenza

STATO DI FAMIGLIA

del Signor ....

....

Nato a .... il ....

Qualifica o grado ....

.................., lì 19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ist. Poligr. Stato P.V.

Colore bianco — Esterno (formato cm. 15 × 11) — Colore giallo camoscio

(1) Ministero o altro Ente di appartenenza del dipendente statale.
(2) Titolo o Sede dell'Ufficio che rilascia la tessera.

Persone di famiglia conviventi ed a carico	Rapporto di parentela col dipendente		Data di nascita dei figli e dei fratelli	Variazioni
PERSONE DI SERVIZIO				

Interno (formato cm. 15 × 11) Colore bianco

MODELLO N. **13-*bis***

CONCESSIONE SPECIALE **C**

Pensionati dello Stato e loro famiglie non aventi titolo al rilascio delle tessere Mod. AT e Mod. BT

Copertina della tessera Mod. P

Esterno (formato cm. 16,5 × 11,5) Colore marrone scuro

Interno (formato cm. 16,5 × 11,5) Colore marrone scuro

N.B. — Sulla fotografia deve figurare la firma del titolare. La fotografia deve essere formato tessera.

Segue MODELLO N. **13**-*bis*

CONCESSIONE SPECIALE C

Pensionati dello Stato e loro famiglie non aventi titolo al rilascio delle tessere Mod. AT e Mod. BT

Tessera Mod. P *connessa alla copertina*

CONVALIDA

La presente tessera è convalidata fino al

....

.................................., *li* ....

Timbro a umido

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

....

N O T E

La presente tessera vale cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un uguale periodo di tempo.

Mod. 13 *bis*

Colore bianco — Esterno (formato cm. 13,5 × 10) — Colore giallo camoscio

N.B. — Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.

Persone di famiglia	Grado di parentela con il pensionato	Data di nascita dei figli
PERSONE		

Firma delle persone contronominate	Data delle variazioni (1)
DI SERVIZIO	

(1) Ogni inscrizione deve essere autenticata dal visto del competente ufficio che rilascia la tessera.

N. B. - L'iscrizione della data di nascita è obbligatoria per i figli. - Dall'obbligo della firma sono esclusi i ragazzi di età inferiore ai 10 anni. - Il primo elenco degli iscritti, ed ogni successiva aggiunta, debbono essere seguiti da una riga di chiusura e vistati dalla competente Autorità.

Interno (formato cm. 13,5 × 10) Colore bianco

Segue MODELLO N. **13**-*bis*

CONCESSIONE SPECIALE C

Pensionati civili e militari dello Stato e loro famiglie

Scontrini

Frontespizio del fascicolo

Mod. 13 *bis*

PENSIONATI DELLO STATO

Ministero

VALE SOLO PER IL 19

Tessera Titolare N.

19

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(formato cm. 6,5 × 10) Colore giallo camoscio

N.B. - Invece di Ministero figurerà, quando del caso: Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ecc.

Scontrino

PENSIONATI DELLO STATO

Ministero

VALE SOLO PER IL 19

Tessera Titolare — Scontrino

N. — N.

19

Firma per esteso del titolare

Indirizzo

(1) Cognome e nome di chi viaggia
(2) Grado di parentela, ecc.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Recto (formato cm. 6,5 × 10) Colore giallo camoscio

Scontrino

Emesso il biglietto

N.

Bollo composto della stazione

Verso (formato cm. 6,5 × 10) Colore bianco

ALLEGATO n. 2 al decreto ministeriale n. 17412 del 1968

Modificazioni al « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato »

1) I paragrafi dal n. 1 al n. 6 dell'art. 16 — *Documenti concessionali e di viaggio e di riconoscimento* — sono annullati e sostituiti dai seguenti:

§ 1. - *Rilascio dei documenti concessionali* — I documenti previsti dal presente regolamento sono rilasciati, rinnovati, convalidati e ritirati dagli uffici centrali e periferici autorizzati dalle competenti amministrazioni militari;

§ 2. - *Documenti di viaggio e di riconoscimento* — Sono considerati documenti validi agli effetti dell'applicazione del presente regolamento:

a) la tessera di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, mod. AT munita della stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria - T. 61 »; tale stampiglia e apposta sull'ultima facciata della tessera stessa, quando ricorrano le condizioni previste all'art. 13 punto I;

b) la tessera mod. M (mod. M[1]) per le categorie di militari fra quelle di cui all'art. 13, punto I, aventi titolo alla concessione ma non al rilascio della tessera di cui alla precedente lettera *a*); gli ufficiali di complemento di cui al punto I, lettera *b*), del citato art. 13 hanno titolo alla riduzione ferroviaria per viaggi di interesse privato solo dopo 24 mesi di ininterrotto servizio; per le categorie di militari di cui al punto I), lettera *m*) del medesimo art. 13 la concessione è limitata ai soli allievi degli istituti militari preposti al reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo;

c) le tessere di cui alla concessione speciale C per i militari in pensione, per le persone di famiglia e per comitive familiari, secondo le norme della concessione stessa, nei limiti previsti dal precedente art. 15, § 1 e § 3;

d) le tessere personali TM (mod. M[2]);

e) il certificato o foglio di viaggio;

f) il foglio di congedo;

g) il foglio di licenza o permesso;

h) la tessera di riconoscimento rilasciata agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

i) la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta al personale militare ed alle infermiere volontarie;

l) ogni altro documento di riconoscimento ritenuto valido dall'amministrazione ferroviaria.

§ 3. - *Emissione biglietti di viaggio*:

a) *Militari* — Le tessere di riconoscimento di cui alla lettera *a*) del precedente § 1 sono valide ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di viaggio previste dal presente Regolamento a condizione che rechino la stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria - T.61 » (1).

Tale stampiglia, seguita dalla firma dell'Autorità militare competente e dal timbro tondo del comando o ufficio, può essere apposta esclusivamente sulle tessere rilasciate ai militari, quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 13, punto I).

Le tessere mod. M, di cui alla lettera *b*) del precedente § 2, sono pure valide ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di viaggio anzidette, semprechè ricorrano le condizioni previste dall'art. 13, punto I).

Il titolo alla riduzione ferroviaria per le categorie di militari indicate al punto I) dell'art. 13, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*), resta sospeso:

dopo trascorso il periodo massimo di sei mesi dalla data di licenza straordinaria o di licenza a tempo indeterminato fino al termine della licenza stessa;

durante l'intero periodo di aspettativa per motivi privati;

in tutti i casi di sospensione precauzionale dall'impiego e in tutti gli altri casi di cessazione temporanea dal servizio.

Verificandosi tali circostanze, alla stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria - T. 61 », dovrà essere aggiunta, a cura degli stessi uffici che hanno apposto detta stampiglia, l'indicazione « ad eccezione del periodo dal . . . . al . . . . », o altra equivalente.

b) *Persone di famiglia - Comitive familiari*:

Per i viaggi delle persone di famiglia dei militari, per le quali, ai sensi del precedente art. 15, § 1, si applica la concessione speciale « C », nonchè per i viaggi di comitive familiari, valgono integralmente, per quanto riguarda il rilascio dei documenti di riduzione, l'uso e la validità degli stessi ed ogni altra modalità e condizione, le norme previste dalla detta concessione speciale per i viaggi delle persone di famiglia e di comitive familiari dei dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.

c) *Militari in pensione e loro famiglie*:

Qualora il militare che lascia il servizio abbia titolo a fruire, in base a quanto stabilito dall'art. 15, § 3, della concessione speciale C, gli uffici militari competenti hanno l'obbligo di sostituire la tessera di riconoscimento di detto militare; sulla nuova tessera del militare a riposo e su quella dei familiari gli stessi uffici dovranno annotare lo stato di pensionato del titolare, rilasciando agli interessati i documenti previsti dalla predetta concessione speciale C. La citata nuova tessera del militare a riposo dovrà recare la stampiglia « Valida per la riduzione ferroviaria », come per gli altri pensionati dello Stato.

La sostituzione di cui sopra non dovrà essere effettuata nei confronti del personale militare che, in base alle norme vigenti (art. 13, punto I), lettere « *a* » e « *i* ») ha titolo a fruire della tariffa « 61 » anche dopo la cessazione dal servizio.

§ 4. - *Altri documenti concessionali.*

Le persone che non hanno diritto al possesso della tessera di riconoscimento, secondo quanto stabilito dal precedente § 3, lettere *a*) e *b*), per i viaggi a tariffa ridotta alla quale abbiano titolo a norma del presente regolamento, debbono essere munite della tessera T(M), di cui al mod. M[2], ovvero, nei casi ammessi, di uno dei documenti di viaggio previsti dal precedente § 2.

La tessera T(M) e i documenti di viaggio suindicati, danno diritto al rilascio del biglietto a tariffa ridotta solo se presentati alle biglietterie unitamente alle richieste B e B[1], a seconda dei casi, di cui ai modelli M[3] e M[4].

§ 5. - *Validità delle tessere di viaggio e delle tessere personali.*

Le tessere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente § 2 hanno la validità di 5 anni e possono essere convalidate una sola volta per un uguale periodo di tempo. La validità complessiva non può superare dieci anni dalla data di emissione.

Nel caso che i documenti stessi fossero emessi o convalidati a favore di persone aventi titolo alla concessione per un periodo inferiore ai cinque anni, la stampiglia riportata sulle tessere relative «Valida per la riduzione ferroviaria - T. 61 » ovvero « Valida per la riduzione ferroviaria » dovrà essere seguita dall'indicazione « fino al . . . . ».

Sulle tessere o documenti concessionali, per i quali non è prevista la detta stampiglia, la data di scadenza di validità sarà indicata nello spazio riservato alla convalida.

Le tessere mod. T(M) valgono per il periodo in esse indicato e comunque non oltre un anno dalla data del loro rilascio.

§ 6. - *Sospensione dal beneficio concessionale e restituzione dei documenti.*

Coloro che cessano definitivamente dal servizio, senza diritto a pensione, debbono restituire le tessere personali, sia proprie che della famiglia, alle autorità militari di competenza.

Nel caso di sospensione temporanea del beneficio alla riduzione ferroviaria, sulle tessere degli interessati, i competenti uffici dovrano far risultare la durata di tale sospensione, apponendo sulle medesime la stampiglia « Non valida per la riduzione ferroviaria dal . . . . al . . . . ».

Le autorità militari debbono provvedere al ritiro delle tessere personali in caso di decesso dei beneficiari, trasmettendole al competente Ministero.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di apportare variazioni ai modelli delle tessere e degli altri documenti concessionali per quanto concerne il colore, le dimensioni nonchè le indicazioni in essi riportate.

(1611)

(1) Su esibizione di detta tessera possono essere rilasciati, ove gli interessati ne facciano esplicita richiesta, biglietti a tariffa ridotta n. 6. In tal caso, le stazioni provvederanno ad apporre, sul biglietto emesso e sulla eventuale relativa matrice, l'annotazione « Viaggio per servizio ».

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(8151159) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.